



IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile – sezione fallimentare
giudice : dott.ssa Carmen Bifano

Il giudice designato

premesso che

-) Sicaweja Del Fabbro ha chiesto l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei propri debiti ex art 67 e ss d.lgs n. 14/2019 (di seguito CCII), previa ammissione della relativa procedura ex art 70 co 1 CCII;

allegando e deducendo:

- di aver contratto i debiti di cui al piano di ristrutturazione in qualità di consumatore, ossia quale *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”* (art. 3 D.lgs. 206/2005);
- di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, attesa l'esposizione debitoria per complessivi euro 34.836,32 a fronte delle proprie disponibilità economiche e patrimoniali consistenti nel reddito da lavoro subordinato, percepito in qualità di dipendente della CGIL con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con reddito lordo annuo pari, per l'anno 2024, a euro 27.841,00, nella pensione di reversibilità del marito pari ad euro 355,00 netti mensili, e in un contributo economico per l'emergenza abitativa erogato dal Comune di Roma fino a luglio 2026 di euro 516,00 mensili;
- che il suddetto indebitamento trae origine dai plurimi contratti di finanziamento conclusi con alcune società finanziarie per debiti di natura personale, con conseguente esposizione debitoria sproporzionata rispetto alla sua capacità economica;
- di non essere proprietaria di beni immobili;
- di non aver utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione); di non avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; di non avere contribuito al sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode; di non essere soggetta ad altre procedure concorsuali previste da leggi speciali né alle altre procedure

previste dal medesimo Codice della Crisi e dell'Insolvenza non ricomprese nel Titolo IV Capo III e Titolo V Capo IX;

- di non aver compiuto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ad eccezione di una disposizione di bonifico, di euro 5.800,00, effettuata nel corso del 2021 a favore della propria figlia, *“resosi necessaria per far fronte alle spese di sostentamento e di prima necessità. La sottoscritta, infatti in tale periodo, per problemi fisici, non era in condizioni tali da poter lasciare la propria abitazione”*;

-) **il piano originariamente presentato**, della durata di 39 mesi a decorrere dall'omologa, prevede mediante pagamenti trimestrali a decorrere dall'inizio del terzo mese successivo all'omologa:

- il **pagamento integrale dei crediti prededucibili** pari ad euro 3.368,70, per compenso degli OCC, da corrispondere in un'unica soluzione al termine della fase esecutiva del piano.
- il **pagamento del 100% dei crediti privilegiati** esposti da Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione ai quali la debitrice ha aderito in data 27.6.2023 alla Rottamazione-quater, e che al momento della presentazione della domanda, ammontano ad € 430,64, considerato l'avvenuto versamento delle rate pregresse (*cfr* pg.1 e 4 del piano all. 8, pag. 2 della proposta e la relazione dell'OCC che alla pag. 15 fornisce un prospetto dell'esposizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, dando atto della somma già versata per effetto del pagamento delle rate previsto nella definizione agevolata);
- il **pagamento del 54% dei crediti chirografari** decorsi tre mesi dalla data di omologa del piano e successivamente ogni trimestre;

-) nello specifico il **piano originariamente presentato prevedeva che “la somma complessiva messa a disposizione dei creditori...pari ad euro 20.705,00”** e che la sovraindebitata avrebbe provveduto :

“1. ad accantonare la somma mensile di euro 615,00 a partire dal mese di gennaio 2026 e fino al momento dell'eventuale omologa del piano, e comunque non oltre il mese di luglio 2026. Tali somme accantonate saranno, successivamente, versate sul conto corrente della procedura, appositamente aperto dai gestori della crisi al momento dell'omologa del piano;

1. *dal mese di agosto 2026, a versare mensilmente sul conto corrente della procedura la somma di euro 400,00 di cui euro 300,00 grazie all'apporto di finanza da parte del figlio* XXXXXXXXXX

██████████ come da dichiarazione sottoscritta dallo stesso.” (cfr. piano di ristrutturazione dei debiti)

-) con **decreto ex art 70 co 1 CCII** sono stati segnalati i seguenti elementi di criticità: “

a. con riferimento ai presupposti soggettivi ed oggettivi

-) *la domanda presentata dall'istante e la relazione dell'OCC non allegano in maniera chiara lo stato di **sovraindebitamento della ricorrente** in quanto a fronte di debiti da ristrutturare indicati in euro 34.836,32, somma non particolarmente ingente, la ricorrente percepisce un reddito lordo annuo pari, per l'anno 2024, a euro 27.841,00, la pensione di reversibilità del marito pari ad euro 355,00 netti mensili, e un contributo economico per l'emergenza abitativa erogato dal Comune di Roma fino a luglio 2026 di euro 516,00 mensili. Le spese di sostentamento per la famiglia vengono quantificate in euro 24.948,00 annui, ma non viene considerato in questa somma il contributo fornito dal figlio ██████████, assunto dal 20.12.2025 con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una retribuzione annua lorda di complessivi euro 24.192,56.*

Sul punto non è chiaro se il ██████████ sia convivente con la ricorrente e la sua famiglia, in quanto risulta nello stato di famiglia, ma nella relazione dell'OCC si afferma che “l'attività lavorativa viene svolta nel comune di Milano”;

-) *circa **natura consumeristica dei debiti**, con riferimento ai debiti fiscali, non è allegato l'estratto di ruolo e i documenti allegati relativi alla rottamazione cui ha aderito la ricorrente non consentono di comprendere la provenienza dell'esposizione debitoria fiscale e, pertanto, di verificare che non si tratti di debiti provenienti da un'attività imprenditoriale;*

-) *circa **l'art. 69 co. 1 CCII**, sulla riconducibilità dell'indebitamento a malafede, colpa grave o frode, si osserva quanto segue:*

- *in primo luogo, non viene fornita un'adeguata spiegazione delle ragioni dell'indebitamento. La relazione si concentra principalmente sull'elencazione della catena dei finanziamenti ma non indica le motivazioni alla base degli stessi, se non con riferimento ai più risalenti per le difficoltà nel pagamento del canone di locazione, onde rimane vaga la ragione concreta alla base della catena di finanziamenti.*
- *Si rileva, inoltre, che nel valutare la sostenibilità dei finanziamenti contratti e delle rate ad essi connesse che, di volta in volta, si aggiungevano alle precedenti, la debitrice non ha tenuto conto dell'importo del canone di locazione, né delle spese di sostentamento della famiglia.*

Sul punto, infatti, lungo la catena di finanziamenti si fa riferimento come parametro valutativo soltanto alle entrate nette della famiglia e all'ammontare delle rate già in essere, ma non si conteggiano le spese necessarie alla vita familiare, né si indica il canone di locazione mensile corrisposto dalla debitrice. Di questo, peraltro, non si conoscono le eventuali variazioni subite negli anni, avendo come unici due dati la somma iniziale a seguito della conversione lire-euro pari a 800,00 e la somma che oggi la debitrice dichiara di corrispondere pari a euro 900,00.

Ebbene, sottraendo un ipotetico canone di locazione di €800,00 dai redditi che la debitrice ha di volta in volta dichiarato allorché ha richiesto i singoli finanziamenti, e considerando poi le rate da corrispondere mensilmente, si ottengono delle somme residue difficilmente conciliabili con un tenore di vita dignitoso.

Solo esemplificativamente si può fare riferimento al finanziamento n.7, in relazione al quale sottraendo tutte le rate addebitate alla ricorrente e il canone di locazione, residua una somma pari ad euro 250 circa mensile. Lo stesso accade con riferimento al finanziamento n. 8, all'esito del quale residua una somma pari a circa 350 euro mensile.

Utilizzando, quindi, lo schema di calcolo sopraindicato si ricava che già dal quinto finanziamento contratto, la debitrice risultava gravemente sovraindebitata rispetto alle capacità finanziarie proprie e della propria famiglia.

In sostanza, ribadita la risalenza già al 2019 di un indebitamento imprudentemente assunto, anche in ragione della scadenza del contratto di lavoro del marito della ricorrente – assunto a tempo determinato - e della conseguente contrazione delle risorse familiari, il successivo ulteriore e costante indebitamento appare riconducibile alla colpa grave rilevante ex art 69 co 1 CCII.

b. Con riferimento al piano e alla proposta

-) circa le risorse messe a disposizione, il piano di ristrutturazione (all. 8) non specifica in maniera chiara la loro composizione. In particolare, non indica la quota di reddito della debitrice e la quota della pensione di reversibilità che verranno dalla stessa accantonate;

-) circa il piano, la ricorrente non indica in maniera chiara le modalità e l'imputazione dei pagamenti trimestrali. In particolare, non viene specificato il criterio con cui vengono individuate le percentuali che trimestralmente verranno corrisposte ai singoli creditori, anche in considerazione della necessaria distinzione tra crediti chirografari e crediti privilegiati, ivi compresi quelli affidati all'Agente della riscossione, il quale, eccezion fatta per gli oneri di riscossione, è solo mandatario per la riscossione di crediti altrui.

c.con riferimento alla documentazione prodotta

-) Ai sensi dell'art. 67, co. 2 lett. c) CCII, il consumatore deve allegare alla domanda l'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni. Nel caso di specie, il documento denominato "all.3 atti eccedenti ordinaria amministrazione" riporta in realtà l'elenco delle entrate e delle uscite della debitrice e del suo nucleo familiare, duplicando il documento di cui all'allegato 7. (cfr. all. 3 e all. 7).

Peraltro, nella relazione dell'OCC, si legge: "sulla base dei documenti e delle informazioni in possesso dagli scriventi si rileva che negli ultimi cinque anni la signora Del Fabbro non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione ad eccezione di una disposizione di bonifico effettuata in data 21 giugno 2021 nei confronti della figlia [REDACTED] convivente, pari ad euro 5.800,00 dopo aver ricevuto una somma pari ad euro 10.000,00 in data 13 maggio 2021 per la vendita della casa della nonna da parte di un familiare. A tal fine la ricorrente dichiara che tale bonifico effettuato a favore della figlia maggiore si è reso necessario per delegare la stessa all'acquisto dei beni di prima necessità per il sostentamento della famiglia. In quel periodo, infatti, la signora Del Fabbro, a seguito di una [REDACTED], non era in condizioni fisiche tali da lasciare la propria abitazione."

Sul punto: i) non viene documentato l'infortunio della ricorrente, né la sua durata al fine di valutare la congruità della somma rispetto ai bisogni della famiglia per come documentati nella domanda; ii) non viene fornita alcuna chiara informazione in ordine alla vendita del suddetto immobile di proprietà della nonna, circa l'entità della quota ereditaria devoluta alla ricorrente e, infine, in ordine all'impiego della somma residua pervenuta dalla suddetta vendita.

-) Con riferimento alle spese per il mantenimento della famiglia, riportate nell'allegato 7, la debitrice inserisce la voce di spesa per trasporti e carburante quantificandola in € 50,00 mensile. Tuttavia, nella relazione dell'OCC viene specificato che si tratta di somma per la gestione dell'autovettura di proprietà del figlio.

Sul punto, non viene fornito alcun chiarimento sul perché la debitrice si faccia carico di queste spese, pur trattandosi di autovettura di proprietà del figlio e pur essendo lo stesso in grado di provvedervi con il proprio stipendio, né si specifica se la voce trasporti ricomprenda anche ulteriori e diversi mezzi di trasporto.

-) Per quanto attiene al contributo pubblico per il pagamento del canone di locazione, si osserva che nella relazione dell'OCC si legge alla pag. 21 che "con verbale prot. CM N. 48888 del 09.05.2024, la commissione tecnica del Comune di Roma ha deliberato la concessione di un contributo massimo di euro 516,00 a titolo di assistenza economica Emergenza Abitativa. (Allegato n. 4.18). Tale contributo ha una durata di quattro anni (non rinnovabile) a partire dal 01/08/2022".

Il piano e la relazione dell'OCC non chiariscono da quando sia stato effettivamente riconosciuto ed erogato il contributo; se vi sia stata l'erogazione di arretrati e come tali eventuali somme siano state impiegate. Infatti, l'intenzione della debitrice è di mettere a disposizione solo le somme percepite a partire da gennaio 2026 e fino all'agosto 2026, senza fare alcuna menzione dei tre anni pregressi."

-) **Nel rispetto del termine assegnato** con il suddetto decreto ex art 70 co 1 CCII, la ricorrente

- ha **modificato la proposta ex art 67 CCII**, rappresentando che, a seguito di una rideterminazione della pensione di reversibilità del marito, le somme in entrata sono di più di quelle preventivate;
- pertanto, ferma la somma messa a disposizione dal figlio [REDACTED] (euro 300,00 mensili ha **proposto l' integrale pagamento di tutti i creditori, compresi quelli chirografari;**
- precisamente "

L'aggiornamento degli importi dei redditi incrementa l'attivo disponibile per il piano di € 14.131,32 (da € 20.705,00 a € 34.836,32), rendendo possibile il soddisfacimento **integrale al 100% di tutti i creditori** mantenendo la durata del piano invariata a **39 mesi**.

Pagamento della prima rata è fissata in € 6.305,00 (somme già accantonate dalla ricorrente nel periodo antecedente all'omologa). Gli elementi fondamentali del piano aggiornato sono i seguenti.

Accantonamento mensile da gen-lug 2026 per € 3.615,00 mensili;

Attivo totale aggiornato: € 6.305,00 (I rata già accantonata) + € 28.531,32 (12 rate trimestrali x € 2.377,61) = € 34.836,32.

Debiti totali da soddisfare: € 31.061,72 (chirografari) + € 405,90 (AdER privilegiato) + € 3.368,70 (OCC prededuzione) = € 34.836,32

Grado di soddisfacimento: Prededuzioni OCC 100% | Privilegiati AdER 100% | Chirografari 100% (contro il 12% nell'ipotesi liquidatoria).

Tempistiche delle 13 rate (ipotesi omologa settembre 2026 – conclusione dicembre 2029)

Rata	Scadenza	Importo	Note
I	dicembre 2026	€ 6.305,00	Somme accantonate ante omologa
II	marzo 2027	€ 2.377,61	
III	giugno 2027	€ 2.377,61	
IV	settembre 2027	€ 2.377,61	
V	dicembre 2027	€ 2.377,61	
VI	marzo 2028	€ 2.377,61	
VII	giugno 2028	€ 2.377,61	
VIII	settembre 2028	€ 2.377,61	
IX	dicembre 2028	€ 2.377,61	
X	marzo 2029	€ 2.377,61	
XI	giugno 2029	€ 2.377,61	
XII	settembre 2029	€ 2.377,61	
XIII	dicembre 2029	€ 2.377,61	Rata conclusiva
TOTALE	dic 2026 - dic 2029	€ 34.836,32	100% soddisfacimento - totale debiti corrisposto integralmente

Distribuzione ai creditori chirografari (100%)

Creditore chirografario	Debito residuo	Importo liquidato (100%)
CITTALIA - Fondazione dell'Anci	€ 700,00	€ 700,00
UniCredit S.p.A.	€ 12.347,99	€ 12.347,99
Banca Monte dei Paschi di Siena	€ 4.087,22	€ 4.087,22
Compass Banca S.p.A.	€ 12.425,56	€ 12.425,56
Net Insurance S.p.A.	€ 1.500,95	€ 1.500,95
TOTALE CHIROGRAFARI	€ 31.061,72	€ 31.061,72
CREDITORI PRIVILEG. E PREDED.		
AdER riscossione PRIVILEGIATO	405,90	405,90
Compenso OCC PREDEDUZIONE	3.368,70	3.368,70
Totale creditori	34.836,32	34.836,32

Distribuzione delle rate tra i creditori – Piano aggiornato (importi in euro)

N.	Scadenza	Importo rata	OCC (accantonato)	AdER (scad. nov 2027)	CITT ALFA	UniCredit	MPS	Compass	Net Ins.	Note
1	dic 2026	€ 6.305,00	€ 259,13	€ 81,18	€ 134,42	€ 237,13	€ 784,86	€ 2.386,04	€ 298,23	AdER rata 1/5; OCC acc.
2	mar 2027	€ 2.377,61	€ 259,13	€ 81,18	€ 45,91	€ 809,89	€ 268,08	€ 814,98	€ 98,44	AdER rata 2/5; OCC acc.
3	giu 2027	€ 2.377,61	€ 259,13	€ 81,18	€ 45,91	€ 809,89	€ 268,08	€ 814,98	€ 98,44	AdER rata 3/5; OCC acc.
4	set 2027	€ 2.377,61	€ 259,13	€ 81,18	€ 45,91	€ 809,89	€ 268,08	€ 814,98	€ 98,44	AdER rata 4/5; OCC acc.

5	dic 2027	€ 2.377,61	€ 259,13	€ 81,13	€ 45,91	€ 809,89	€ 268,06	€ 813,98	€ 98,44	AER rata 3/5 saldo OCC acc.
6	mar 2028	€ 2.377,61	€ 259,13	—	€ 47,74	€ 842,16	€ 278,76	€ 847,45	€ 102,37	AER estato; OCC acc.
7	giu 2028	€ 2.377,61	€ 259,13	—	€ 47,74	€ 842,16	€ 278,76	€ 847,45	€ 102,37	
8	set 2028	€ 2.377,61	€ 259,13	—	€ 47,74	€ 842,16	€ 278,76	€ 847,45	€ 102,37	
9	dic 2028	€ 2.377,61	€ 259,13	—	€ 47,74	€ 842,16	€ 278,76	€ 847,45	€ 102,37	
10	mar 2029	€ 2.377,61	€ 259,13	—	€ 47,74	€ 842,16	€ 278,76	€ 847,45	€ 102,37	
11	giu 2029	€ 2.377,61	€ 259,13	—	€ 47,74	€ 842,16	€ 278,76	€ 847,45	€ 102,37	
12	set 2029	€ 2.377,61	€ 259,13	—	€ 47,74	€ 842,16	€ 278,76	€ 847,45	€ 102,37	
13	dic 2029	€ 2.377,61	€ 259,13	—	€ 47,76	€ 842,16	€ 278,72	€ 847,45	€ 102,38	OCC corrisposto
TOT		€ 34.836,32	€ 3.368,70	€ 405,90	€ 700,00	€ 12.347,99	€ 4.087,22	€ 12.418,86	€ 1.500,95	100% thro
►	OCC accantonamento	€ 259,13 per rata (€ 259,14 alla XIII) vengono accantonati sul conto della procedura e corrisposti in un'unica soluzione alla XIII rata (dic 2029)								
►	AER Rottamazione- quater	€ 81,13 per rata distribuiti nelle rate 1-5 (dic 2026 - dic 2027) fino al saldo complessivo di € 405,90 dalla 31 rata (mar 2028) la quota AER si libera a favore dei creditori chirografari								

-) in ordine allo stato di sovraindebitamento e alla sostenibilità del piano ha chiarito che prima della rideterminazione della pensione, al netto delle spese di sostentamento, avrebbe avuto a disposizione euro 99,00 mensili mentre oggi, per effetto della rideterminazione della pensione reversibilità “

- il reddito mensile della ricorrente, comprensivo di retribuzione da lavoro dipendente e pensione di reversibilità, ammonta complessivamente a circa euro 2.572,00;
- le spese mensili necessarie risultano pari ad euro 2.079,00;
- ne deriva un margine disponibile estremamente contenuto, pari ad euro 492,00 mensili, in assenza del contributo abitativo.

La sostenibilità del piano è garantita:

- nella fase iniziale, dall'apporto del contributo abitativo, che consente l'accantonamento della somma di euro 615,00 mensili;
- nella fase successiva alla cessazione di tale contributo abitativo, dalla corresponsione dell'importo mensile pari a euro 793,00, di cui euro 300,00 derivanti dal contributo volontario del figlio e euro 493,00 dalle risorse proprie della ricorrente.

Ritenuto, in conclusione che

-) i chiarimenti resi e l'integrazione documentale effettuata dimostrino sia lo stato di sovraindebitamento della ricorrente, e cioè la sua incapacità di sostenere con il proprio reddito, anche incrementato, il pagamento contestuale di tutti i debiti accumulatisi comprensivi degli accessori, sia la natura consumeristica degli stessi;
-) d'altro canto, la significativa modifica del piano di ristrutturazione presentato, contenente ora la proposta di pagamento integrale di tutti i crediti, induca a considerare soddisfattive ex art 69 co 1 CCII le esplicazioni in ordine alla formazione dell'indebitamento comunque ampiamente rese;
-) possa dunque affermarsi il superamento di tutti i dubbi e rilievi critici di cui al menzionato decreto ex art 70 co 1 CCII in ordine all'ammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione presentati, quali successivamente modificati;

p.t.m.

visti gli artt. 2 lett.e), 69 e 70 CCII ;

dispone

che a cura dell'OCC la **proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti di Sicaweja Del Fabbro modificati**, come esposto in parte motiva, **in seguito ai rilievi**

- siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale di Roma
- comunicati a tutti i creditori entro il 15.09.2026 con l'avvertimento che
 - ✓ ricevuta tale comunicazione ciascuno dovrà comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
 - ✓ nei 20gg successivi alla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella suddetta comunicazione;
 - ✓ l'OCC entro i 10 gg successivi alla scadenza del suddetto termine, sentito il debitore, riferirà al giudice e proporrà le modifiche al piano che ritiene necessarie;
 - ✓ il giudice, risolta ogni eventuale contestazione e tenuto conto delle eventuali modifiche proposte dall'OCC omologherà il piano con sentenza e ne disporrà la trascrizione a cura dell'OCC, dichiarando chiusa la procedura.

Visto l'art 70 co 4 CCII,

rilevata la non emergenza di procedimenti esecutivi pendenti,

dispone

il divieto per la ricorrente di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Si comunichi alla ricorrente e all'OCC

Roma, 12/09/2026

Il giudice
dott.ssa Carmen Bifano